

Legislazione Italiana

1948

Nella Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, il tema della lingua è toccato direttamente negli articoli 3 e 6, indirettamente all'articolo 9 e nel primo comma dell'articolo 21. Dall'insieme di questo articolato emergono i due principi fondamentali, ossia quello dell'uguaglianza di lingua e quello della libertà di lingua, quest'ultimo visto come estensione della fondamentale libertà di espressione del pensiero.

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 21, 1° comma

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.